



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.P.U. N. 162/2023

Nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 162 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2023, avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza, proposto da:

[Redacted Name] assistiti dal gestore della crisi, Avv. Cristiano La Marca;

Ricorrenti:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 1° giugno 2023, i sig.ri **[Redacted Name]** presentavano un piano finalizzato alla ristrutturazione dei propri debiti, al fine di risolvere la propria crisi da sovraindebitamento.

I proponenti rappresentava che il proprio nucleo familiare era esposto per passività eccedenti le proprie disponibilità e davano atto di non aver contratto debiti nell'esercizio di attività imprenditoriali.

La proposta prevedeva:

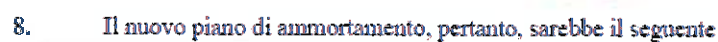
- Il pagamento del 100% dei debiti maturati in prededuzione; il pagamento del 70% dei crediti privilegiati; il pagamento del 50% del credito garantito da ipoteca; il pagamento del 7% dei crediti chirografari, mediante il pagamento di n. 123 rate mensili (durata complessiva 10 anni e 3 mesi) da euro 550,00 ciascuna, da corrispondersi mediante le seguenti modalità, analiticamente individuate in proposta e secondo il seguente schema:



	Totale credito in €	% sudd.	Credito soddisfatto in €	Credito residuo in €	Liquidato in prededuzione in €	Liquidato privilegiato in €	Liquidato chirografario in €
SOMME DISPONIBILI							
Costi procedura		100%					
Compens. OCC	9.760,00	100%	9.760,00	0,00	1.952,00	1.952,00	5.856,00
Compens. Advisor	3.660,00	100%	3.660,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
Tot. costi procedura	13.420,00	100%	13.420,00	0,00	3.782,00	3.782,00	5.856,00
Creditori privilegiati su mobili		70%					
AdER	4.504,52	70%	3.153,17	1.351,35		3.153,17	
Comune Mareno, Ufficio Tributi	1.546,00	70%	1.082,20	463,80		1.082,20	
Tot. cred. privilegiati mobiliari	6.050,52	70%	4.235,37	1.815,15		4.235,37	
Creditori privilegiati ipotecari		50%					
Organa SPV s.r.l.	106.487,00	50%	53.243,50	53.243,50		53.243,50	
Tot. cred. privilegiati ipotecari	106.487,00	50%	53.243,50	53.243,50		53.243,50	
Creditori chirografari		7%					
AdER	4.271,91	7%	299,03	3.972,88			299,03
Deutsche Bank S.p.A.	14.485,22	7%	1.013,96	13.471,26			1.013,96
CRJO SPV s.r.l.	14.207,00	7%	994,49	13.212,51			994,49
Banca IFIS	21.437,00	7%	1.500,39	19.936,61			1.500,39
Tot. creditori chirografari 10%	54.401,13	7%	3.808,07	50.593,06			3.808,07
Totale	180.358,63		74.786,94	105.651,71	3.782,00	61.260,87	9.664,07

In seguito ad alcune integrazioni e chiarimenti, col provvedimento del 3 ottobre 2023, il Giudice delegato riteneva ammissibile la procedura in esame, emettendo il provvedimento di cui all'art. 70, primo comma, del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Con la relazione depositata in data 2 novembre 2023, il gestore della crisi, Avv. Cristiano La Marca, dava atto delle comunicazioni effettuate ai creditori e precisava che, nelle more, non erano intervenute opposizioni da parte dei creditori, ma soltanto precisazioni, da parte degli stessi creditori (nello specifico il creditore ipotecario Organa SPV S.r.l. – la cui nota di precisazione del credito era già stata portata all'attenzione del GD con la relazione del 24 luglio 2023; Kruk Italia S.r.l., cessionaria del credito vantato da Deutsche Bank S.p.A.; ADER), degli importi da inserire nel piano. In virtù di ciò il gestore provvedeva a modificare il piano, adeguandolo ai nuovi importi risultanti dalle comunicazioni dei creditori. Di seguito il nuovo piano di ammortamento:



ANNO 1															
Creditore	Debito rendito iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Risultato annuale	Debito rendito finale
Predecazione															
ICI	1.952,00	282,87	282,87	282,87	282,87	282,87	282,87	282,87	282,87	282,87	282,87	282,87	282,87	1.952,00	0,00
Adipor	3.436,00	266,13	266,13	266,13	266,13	266,13	266,13	266,13	266,13	266,13	266,13	266,13	266,13	3.436,00	0,00
Totale pred.	5.388,00													5.388,00	0,00
Privilegiati ipotecari															
Organi SPV s.r.l.	53.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00	50.043,50
Tot. Priv. Ipot.	53.243,50								550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00	50.043,50
Totale rimborsato		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00	
ANNO 2															
Creditore	Debito rendito iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Risultato annuale	Debito rendito finale
Privilegiati ipotecari															
Organi SPV s.r.l.	50.425,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00	43.825,50
Tot. Priv. Ipot.	50.425,50													6.600,00	43.825,50
Totale rimborsato		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00	
ANNO 3															
Creditore	Debito	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Risultato	Debito



[illegible]

Il gestore ne attestava, nuovamente la fattibilità, e pertanto esprimeva parere favorevole in ordine all'omologa del piano. Il GD fissava udienza per discutere dell'omologa ed invitava il gestore ad effettuare le comunicazioni ai creditori. All'udienza del 6 febbraio 2024, constatata l'assenza di opposizioni ed esaminata la documentazione agli atti, il Giudice delegato adottava il presente provvedimento ai sensi dell'art. 70, settimo comma, del Codice della crisi e dell'insolvenza.

1. In via del tutto preliminare, si rileva la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 68 e 69 del C.C.I.A.A.
 - 1.1. Infatti i proponenti, Schiattarella Gaetano ed Imperatore Gaetana, possono accedere al piano di ristrutturazione, dal momento che gli stessi assumono la qualifica di debitori, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
 - 1.2. Come è noto, poi, l'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento. Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.
- Sul punto si rimanda alla relazione particolareggiata, redatta dal gestore della crisi, Avv. Cristiano La Marca, e depositata in atti in uno al ricorso, ove si evidenzia la palese insufficienza del reddito conseguito



dai proponenti a soddisfare integralmente, e con la tempistica originariamente prevista, le obbligazioni assunte.

Sussiste, dunque, anche il requisito oggettivo della condizione da sovrindebitamento.

1.3. Dalla documentazione in atti ed in particolar modo dalla relazione particolareggiata redatta dall'OCC, Avv. Cristiano La Marca, non sono emersi atti in frode ai creditori. Non sussistono nemmeno le condizioni ostative previste dall'art. 69, primo comma, in quanto i ricorrenti: non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altre procedure di sovraindebitamento; non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti.

2. Infine si rileva che l'assenza di contestazioni, nel caso di specie, riduce l'ambito del sindacato compiuto dal Tribunale, in quanto, in virtù di ciò, occorrerà soltanto verificare la "fattibilità giuridica" della proposta di piano, mentre alcuna valutazione dovrà essere compiuta sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Sul punto si richiama quella giurisprudenza di merito che, in relazione alla procedura del piano del consumatore, prevista dalla previgente l. n. 3/2012, ed analoga a quella in esame, ha efficacemente osservato che *"In assenza di contestazioni, come è avvenuto nel caso di specie, l'autorità giudiziaria è chiamata unicamente a sindacare il piano sotto il profilo della fattibilità, da intendersi in senso giuridico, ovvero nei limiti della compatibilità con la normativa di riferimento e della non manifesta inidoneità a garantire il soddisfacimento del ceto creditorio"* (così Tribunale sez. I - Avellino, 03/03/2021).

2.1. Da questo punto di vista, quindi, occorre valutare innanzitutto la sussistenza, in capo ai proponenti, del requisito della meritevolezza, così come delineato dall'art. 69, primo comma, del Codice della crisi, ove si specifica che non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti quel consumatore che abbia *"... determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

2.2. Nel caso di specie, non sono emersi elementi che consentano di configurare una colpa grave dei proponenti. L'OCC, nella relazione particolareggiata, ha rappresentato che le difficoltà economiche del nucleo familiare dei [REDACTED] sono originate essenzialmente dalla perdita del reddito derivante dal rapporto di lavoro da parte dello [REDACTED] (evento sopravvenuto ed imprevedibile al momento della conclusione delle obbligazioni). Il nucleo familiare, dunque, a far data dal 2014 ha dovuto provvedere al proprio sostentamento ed agli impegni finanziari precedentemente assunti (sostanzialmente quelli connessi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione), contando sul solo reddito della [REDACTED] insufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni precedentemente assunte. Tale ricostruzione appare verosimile sulla scorta della documentazione presente in atti, in quanto successivamente al 2014 (data cui risale il licenziamento dello Schiattarella) i proponenti non hanno fatto ulteriore ricorso al credito (non aggravando, così, ulteriormente la loro esposizione debitoria). L'unico finanziamento contratto successivamente al



licenziamento dello Schiattarella, infatti, risale al 2021 (per un importo, tra l'altro, non eccessivamente elevato) e sarebbe in parte servito, nell'ottica prospettata dai proponenti stessi, a reperire la provvista per provvedere al pagamento delle rate di mutuo scadute. In definitiva, dall'istruttoria condotta, non sono emersi elementi che consentano di qualificare la condotta dei proponenti alla stregua di un indebitamento imputabile a colpa grave di questi ultimi.

3. Ciò posto, come già rilevato in precedenza, si osserva che non occorre dar luogo al giudizio di *cram down* al fine di stabilire se la proposta formulata dal proponente è più conveniente dell'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte contestazioni da parte dei creditori.

4. La proposta è, dunque, nel suo complesso, in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 71 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse dei sig.ri Schiattarella Gaetano e Imperatore Gaetana;
- dichiara chiusa la procedura a norma dell'art. 70, comma settimo, del Codice della crisi e dell'insolvenza;
- dispone che il presente provvedimento ed il piano omologato, come da ultimo modificato, siano pubblicati sul sito del Tribunale di Napoli Nord, a norma del combinato disposto ricavabile dai commi primo e settimo dell'art. 70 C.C.I.I.

Aversa, 10 febbraio 2024.

Il Giudice delegato

Dott. Luciano Ferrara